



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 123 del 15 dicembre 2023

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 891
DEL 14 DICEMBRE 2023**

***MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PICCOLE
UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO E DI INFRASTRUTTURE
APPARTENENTI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I - VI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2023)**

L'anno duemilaventitré, il giorno di giovedì quattordici del mese di dicembre, alle ore 12.18 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 13.30 e successivamente anticipata alle ore 12.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) PALAZZO ELENA | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA | “ |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) RIGHINI GIANCARLO | “ |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE | “ | 10) RINALDI MANUELA | “ |
| 5) GHERA FABRIZIO | “ | 11) SCHIBONI GIUSEPPE | “ |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Palazzo, Regimenti e Schiboni.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Baldassarre e Ciacciarelli.*

Sono assenti: *gli Assessori Maselli, Righini e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 891

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante: “Modifiche alla normativa regionale in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico e di infrastrutture appartenenti alla rete elettrica di distribuzione”.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: “Legge di stabilità regionale 2023”;
- VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito

in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTA la legge regionale 21 aprile 2016, n.3, recante: “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, recante: “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, recante: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 30 settembre 2022, recante: “Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l’installazione dei predetti impianti”;
- VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro della Cultura 20 ottobre 2022, recante: “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;
- CONSIDERATO che la Regione riconosce l’importanza e necessità dell’adeguamento della normativa regionale a quella statale e del coordinamento con la medesima;
- VISTA a tal fine, l’allegata proposta di legge regionale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante “Modifiche alla normativa regionale in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico e di infrastrutture appartenenti alla rete elettrica di distribuzione”;
- VISTA la nota prot. Int. n. 1025483 del 19/09/2023, con la quale la Direzione Infrastrutture e Mobilità ha inviato la proposta di legge in argomento all’Ufficio Legislativo regionale per il coordinamento del testo;
- PRESO ATTO della nota prot. 1265587 del 07/11/2023, con la quale l’Ufficio Legislativo ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;
- VISTE la relazione illustrativa dell’Assessore all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio”;

RITENUTO

pertanto di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 4 articoli, recante "Modifiche alla normativa regionale in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico e di infrastrutture appartenenti alla rete elettrica di distribuzione", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore all'Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità e della relazione tecnica del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 4 articoli, recante "Modifiche alla normativa regionale in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico e di infrastrutture appartenenti alla rete elettrica di distribuzione", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore all'Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità e della relazione tecnica del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE “MODIFICHE ALLA
NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI
CALORE GEOTERMICO E DI INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE
ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE”

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” e successive modifiche)

1. Alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera f), le parole “risorse geotermiche” sono sostituite dalle seguenti: “gliutilizzi di risorse geotermiche di interesse locale”;

2) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

“s) impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso: impianti definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modifiche, muniti di scambiatori termici interrati, finalizzati al prelievo o alla cessione di calore al terreno, comprensivi di tutte le tubazioni poste sotto la superficie del suolo e/o sotto l'edificio, sia orizzontali che verticali, nonché le loro connessioni e giunzioni, i collettori e i dispositivi di chiusura e regolazione, incluse le pompe di calore o i dispositivi di scambio termico, posti nel locale tecnico dell'edificio servito;”;

3) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

“t) sonda geotermica: dispositivo tecnologico, facente parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso di cui alla lettera s), progettato per attuare lo scambio termico tra il fluido termovettore di cui alla lettera cc) in esso circolante e il terreno con cui il dispositivo stesso è in contatto. Le sonde geotermiche sono distinte in:

1) sonde geotermiche orizzontali: dispositivi installati all'interno di scavi a sviluppo prevalentemente orizzontale;

2) sonde geotermiche verticali: dispositivi installati all'interno di pozzi verticali appositamente realizzati nel terreno;”;

4) dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

“aa) impianto a pompa di calore geotermica: impianto tecnologico in cui è presente almeno una pompa di calore geotermica, così come definita alla lettera ee). Sono assimilati a tale tipologia di impianti quelli in cui, in

alternativa alla pompa di calore, sono presenti scambiatori di calore in sola modalità free-cooling o free-heating geotermici;

bb) potenza termica: potenza termica nominale della pompa di calore geotermica installata nell'impianto, erogata alle condizioni di riferimento previste dalle pertinenti norme tecniche di prodotto, quali la UNI EN 14511-1:2018 condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - parte 1: Termini e definizioni - per le pompe di calore elettriche a compressione di vapore;

cc) fluido termovettore: fluido circolante nell'impianto a circuito chiuso, impiegato per il trasporto e l'utilizzo del calore;

dd) test di risposta termica o TRT: prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà di scambio termico nel sottosuolo, necessarie per il corretto dimensionamento delle sonde geotermiche;

ee) pompa di calore geotermica: macchina termica capace di trasferire calore da una sorgente termica a un'altra a temperatura più alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso ed è destinata al riscaldamento e raffrescamento dell'edificio servito o, più in generale, alla produzione di acqua calda o refrigerata;

ff) procedura abilitativa semplificata o PAS: procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.) e successive modifiche;

gg) registro impianti geotermici: banca dati informatizzata contenente le coordinate geografiche, i dati tecnici e quelli di carattere ambientale relativi agli impianti geotermici.”;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“, nonché del decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 30 settembre 2022, n. 378”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. 22/2010, le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al

regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche e all'articolo 826 del Codice civile.”;

c) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“3. L'installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 22/2010:

a) è considerata attività ad edilizia libera ed è realizzata previa comunicazione al comune competente ai sensi dei paragrafi 11 e 12 dell'allegato del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, fatti salvi gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7, per impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1) siano realizzati per gli edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

2) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto ed in ogni caso inferiore a 50 kilowatt;

3) siano costituiti da sonde geotermiche che si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;

b) è autorizzata mediante Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione degli impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

1) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;

2) la potenza termica dell'impianto è inferiore a 100 kW;”;

c) è soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) da presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, per gli altri impianti non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b);”;

d) all'articolo 5:

1) al comma 2, le parole “è tenuto a registrare presso il RIG, prima dell’avvio dei lavori, il progetto relativo alla realizzazione dell’impianto medesimo” sono sostituite dalle seguenti:

“è tenuto a registrare e inserire nel RIG i dati di progetto relativi alla realizzazione dell’impianto entro trenta giorni antecedenti la data di inizio lavori, nonché a inserire i dati di collaudo nel registro medesimo entro trenta giorni successivi alla data di fine lavori”;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione effettua, mediante il RIG, il monitoraggio annuale sulla diffusione degli impianti di produzione di calore e/o energia da risorsa geotermica, comunicandone l’esito al Ministero competente, ai fini della determinazione dell’energia rinnovabile prodotta.”;

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono, altresì, definite le modalità per l’esercizio dei controlli a campione relativamente al rispetto, da parte del proprietario dell’impianto, degli adempimenti previsti dalla presente legge, al fine di verificare la rispondenza tra i dati inseriti nel RIG e gli impianti effettivamente realizzati.”;

e) la lettera c), del comma 1, dell’articolo 9 è sostituita dalla seguente:

“c) le caratteristiche del RIG, le relative modalità di registrazione e gestione, nonché le modalità per l’esercizio dei controlli a campione, di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 4 bis, ivi comprese le modalità di registrazione di cui all’articolo 10;”.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adegua il regolamento regionale di cui all’articolo 9 della l.r. 3/2016 alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2

(Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche”. Abrogazione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV” e successive modifiche)

1. Alle procedure autorizzative concernenti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione si applicano le linee guida nazionali per la semplificazione dei relativi procedimenti autorizzativi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 61 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale).

2. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 121:

1) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

2) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

“c bis) l’autorizzazione unica concernente la costruzione, l’esercizio e la modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, di media e alta tensione fino a 220.000 Volt, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, fatto salvo quanto previsto dal numero 7 bis, della lettera b) del comma 1, dell’articolo 122.”;

b) dopo il numero 7), della lettera b), del comma 1, dell’articolo 122 è aggiunto il seguente:

“7 bis) il ricevimento della denuncia di inizio lavori (DIL) nonché dell’autocertificazione per la costruzione ed esercizio delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’allegato al D.M. 20 ottobre 2022.”.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta linee di indirizzo nei confronti dei comuni al fine di supportare i medesimi nell’adeguamento alle disposizioni di semplificazione dei procedimenti autorizzativi disciplinati dai paragrafi 3 e 4 delle linee guida nazionali.

4. La legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norme in materia di opere concernentilinee ed impianti elettrici fino a 150 kV) e successive modifiche è abrogata.

Art. 3

(Clausola di non onerosità)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



ASSESSORATO AMBIENTE, SPORT, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA, SOSTENIBILITA'

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE
“MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PICCOLE UTILIZZAZIONI
LOCALI DI CALORE GEOTERMICO E DI INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE
ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE”

Relativamente all'**art. 1** della proposta legislativa, le Aree Sostenibilità Energetica e Transizione Energetica, nell'ambito delle proprie attività istituzionali programmatiche, hanno dato avvio negli ultimi anni, al processo di attuazione della Legge regionale n. 3 del 21 aprile 2016 in materia di “piccole utilizzazioni locali di calore geotermico”. Si tratta di applicazioni geotermiche minori, generalmente utilizzate da privati cittadini per il raffrescamento e il riscaldamento di edifici, serre e impianti sportivi. Tali applicazioni vengono distinte, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 22 del 2010, in due tipologie:

- a) quelle che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità sino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde anche per l'eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla;
- b) quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo, senza effettuare il prelievo e la re-immissione nello stesso di acque calde o fluidi geotermici.

Le modifiche proposte sono necessarie per adeguare la L.R. n. 3/2016 alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 378 del 30/09/2022 e riguardano solamente l'installazione di sonde geotermiche sopra descritte al punto b). Nello specifico le variazioni rivedono gli art. 2, 3, 4, 5 e 9 della legge regionale, come di seguito illustrato:

- All'art. 2 (Definizioni) le definizioni presenti nella legge regionale vengono allineate a quelle presenti nel Decreto Ministeriale;
- All'art. 3 (Disposizioni applicabili alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico), al comma 1, viene inserito tra i riferimenti normativi il Decreto Ministeriale e, al comma 2, viene ribadito il fatto che le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico non sono soggette alla disciplina mineraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. 22/2010, per soddisfare quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale;



**REGIONE
LAZIO**

- All’art. 4 (Differenziazione dei procedimenti), al comma 3, le lettere a) e b) vengono modificate ed è introdotta la lettera c), al fine di aggiornare le procedure e le soglie previste, per l’adeguamento a quanto previsto dall’art. 3 comma 1, lettera a) e dall’art. 3, comma 2, lettere a) e b) del Decreto Ministeriale;
- All’art. 5 (Registro regionale degli impianti geotermici e Carta idro-geo-termica regionale), viene modificato il comma 2, per rispettare quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del Decreto Ministeriale e vengono inseriti i commi 2-bis e 4-bis, in base a quanto previsto dall’art. 8 del medesimo Decreto, rispettivamente al comma 4 e al comma 1 lettera b);
- All’art. 9 (Regolamento di attuazione ed integrazione), viene modificato il comma 2, lettera c), per inserire il riferimento al nuovo comma 4-bis, tra i riferimenti presenti all’art. 5.

Le ulteriori variazioni normative introdotte dal Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 378, che interessano invece il Regolamento regionale n. 2 del 2022 “Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3” verranno proposte nell’ambito della prossima modifica del medesimo.

Relativamente all’**art. 2** della proposta legislativa, al fine di uniformare la normativa regionale, a seguito dell’entrata in vigore delle Linee Guida di cui al decreto 20 ottobre 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, inerente la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica, si propongono i seguenti provvedimenti.

Al comma 1, nelle more dell’adozione di un nuovo testo normativo regionale in materia di costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica di competenza regionale, viene ribadita l’entrata in vigore e l’immediata applicabilità delle citate Linee Guida, ai sensi del paragrafo 7.1 nelle quale si dispone che “Le regioni e le province autonome, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida. Decorso inutilmente il predetto termine, le presenti linee guida si applicano ai nuovi procedimenti”.

Al comma 2, si propone la modifica degli articoli 121 e 122 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, per adeguare il loro contenuto a quanto previsto dalle Linee Guida. In particolare, l’emendamento in esame propone modifiche all’articolo 121 (Funzioni e compiti delle province) e all’articolo 122 (Funzioni e compiti dei comuni) della legge regionale n. 14/1999, che si rendono necessarie per uniformare le funzioni già delegate alle province in materia di autorizzazione



**REGIONE
LAZIO**

degli elettrodotti non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, alle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, adottate con il decreto 20 ottobre 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura. Le modifiche alla normativa regionale di cui alla l.r. n. 14/1999 consentono infatti di allineare il campo di applicazione della delega sopra citata ai dettami delle suddette Linee Guida, portando la soglia da 150.000 V a 220.000 V per i procedimenti soggetti all'autorizzazione unica, oggetto di delega alle province, nonché inserendo tra le funzioni attribuite ai comuni il ricevimento delle istanze relative alle DIL ed alle autocertificazioni per la realizzazione di reti di cui ai paragrafi 3 e 4 delle Linee guida ministeriali di cui al DM 20 ottobre 2022.

Al comma 3, si preannuncia l'adozione da parte della Giunta regionale di linee di indirizzo nei confronti dei comuni, al fine di supportare i medesimi nell'adeguamento alle disposizioni di semplificazione dei procedimenti autorizzativi disciplinati dalle Linee Guida e, infine, al comma 4, si propone di abrogare la legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, ritenuta non conforme alle nuove disposizioni di cui alle succitate Linee Guida nazionali. L'abrogazione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV), si rende necessaria in quanto superata e sostituita dalle suddette Linee Guida.

Infine, agli **artt. 3 e 4** della proposta legislativa sono presenti la clausola di non onerosità e la data di entrata in vigore del provvedimento.

*L'Assessore
Elena Palazzo*

Proposta di legge regionale concernente “Modifiche alla normativa regionale in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico e di infrastrutture appartenenti alla rete elettrica di distribuzione”.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale, si compone di quattro articoli aventi carattere organizzatorio ovvero ordinamentale.

Specificatamente:

- a) sono apportate delle modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico);
- b) sono recate disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- c) sono apportate delle modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), in riferimento alle funzioni e ai compiti delle provincie e dei comuni in materia di lavori pubblici;
- d) è abrogata la legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV).

Le modifiche e le disposizioni di cui sopra non comportano oneri a carico del bilancio regionale, pertanto, all’articolo 3 è stata inserita l’apposita clausola di non onerosità, ai sensi del comma 6 dell’articolo 41 della l.r. n. 11/2020.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Non è stata argomentata, in quanto dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Non è stata argomentata, in quanto dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale, come stabilito ai sensi dell’articolo 3 (Clausola di non onerosità) della PL.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge regionale concernente “Modifiche alla normativa regionale in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico e di infrastrutture appartenenti alla rete elettrica di distribuzione”.

Tabella A

<i>ONERI</i>	2023	2024	2025	<i>Totale 2023-2025</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	2023	2024	2025	<i>Totale 2023-2025</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

DOTT. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)